



**associazione nazionale  
DELL'INDUSTRIA  
SAMMARINESE**

**CONFINDUSTRIA**



## **ACCORDO DI COLLABORAZIONE**

**San Marino 18 settembre 1987**

**CONFEDERAZIONE GENERALE DELL'INDUSTRIA ITALIANA**  
**ASSOCIAZIONE NAZIONALE DELL'INDUSTRIA SAMMARINESE**

---

La **Confederazione Generale dell'Industria Italiana** e l'**Associazione Nazionale dell'Industria Sammarinese**, quali *Organizzazioni indipendenti, in quanto operanti nell'ambito di due distinti Stati Sovrani*

**CONSIDERATO**

*che la particolare collocazione geografica, economica e culturale degli apparati produttivi della **Repubblica Italiana** e della **Repubblica di San Marino** favoriscono la più ampia collaborazione per lo studio, l'informazione e l'assistenza nelle comuni problematiche industriali, e considerato che ciò rende opportuno ed utile instaurare tra le due Organizzazioni un reciproco legame organizzativo che consenta una fattiva collaborazione, nel rispetto della reciproca autonomia e nel quadro delle proprie normative associative*

**CONVENGONO QUANTO SEGUE**

**1)** *a partire dalla data odierna le due Organizzazioni si impegnano a:*

- *inviarsi reciprocamente le circolari, le pubblicazioni, nonché mettere a disposizione ogni fonte di informazione e documentazione, ivi compreso l'utilizzo del sistema Giano;*
- *esaminare congiuntamente le problematiche di comune interesse.*

**2)** *La **Confindustria** inoltre si impegna a:*

- *fornire assistenza e consulenza anche su questioni specifiche, sempre nel rispetto di quanto in premessa ed escludendo qualsiasi forma di rappresentanza dell'**Associazione Sammarinese**;*

- assicurare la partecipazione dell'**Associazione Sammarinese** agli organi consultivi e ai gruppi di lavoro confederali, che trattino materie alle quali l'Associazione si ritenga interessata, nonché all'Assemblea confederale, senza diritto di voto.

**3) L'Associazione Sammarinese si impegna da parte sua a:**

- adoperarsi a propagandare presso le proprie aziende l'adesione alle Associazioni Nazionali di categoria italiane. Ciò per consentire alle imprese associate di avvalersi anche delle forme di assistenza specifica assicurata dalle suddette Associazioni di categoria.

*Il presente accordo avrà durata biennale e s'intenderà tacitamente rinnovato, salvo che una delle due Organizzazioni firmatarie non ne richieda, tre mesi prima della scadenza, la revisione o non ne comunichi la disdetta.*

**ASSOCIAZIONE NAZIONALE**

**CONFEDERAZIONE GENERALE**

**DELL'INDUSTRIA SAMMARINESE**

**DELL'INDUSTRIA ITALIANA**

Il Presidente

Il Presidente



18 Settembre 1987